

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6657 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 15/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 4028-2016 proposto da:


IMPRESA INDIVIDUALE DI MARCO FERDINANDO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281,
presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO GRILLI giusta
procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

MUSICARTE STRUMENTI MUSICALI DI LUZI PAOLO,
domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dagli avv. STEFANO PICA ed UBALDO
SASSAROLI giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

1


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2606
/ 17

avverso la sentenza n. 1918/2015 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona con la sentenza del 2 dicembre 2015, accoglieva l'appello proposto da Luzi Paolo, quale titolare della ditta individuale Musicarte Strumenti Musicali, e per l'effetto rigettava la domanda proposta da Di Marco Ferdinando, condannandolo a restituire la somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Infatti, il Di Marco aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Ancona il Luzi, assumendo che, a fronte dell'ordinativo di una batteria e di un pedale per chitarra, relativamente al quale aveva anche corrisposto integralmente il prezzo mediante assegni bancari e carta di credito, non aveva mai ricevuto la consegna della merce acquistata, sicchè andava pronunciata la risoluzione del contratto, con la restituzione del prezzo a suo tempo versato.

Il giudice di primo grado all'esito dell'istruttoria accoglieva la domanda, ma sul gravame del Luzi, il Tribunale, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, rilevava che non era stata offerta la prova anche della vendita del pedale per la chitarra e che mancava anche la prova della mancata consegna dei beni.

Infatti, mentre le deposizioni dei testi adottati all'attore apparivano inutilizzabili trattandosi di deposizioni rese de relato ex parte actoris, i testi adottati dal convenuto avevano invece confermato l'effettiva consegna della batteria, sicchè la richiesta del Di Marco doveva reputarsi essere un tardivo tentativo di sottrarsi al pagamento di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ulteriori forniture di strumenti musicali effettuate dal Luzi, il quale aveva anche ottenuto per le stesse un decreto ingiuntivo notificato.

Di Marco Ferdinando ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

Luzi Paolo ha resistito con controricorso.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal controricorrente).


Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.

In tal senso e da ultimo, si veda Cass. n. 16498/2016, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio", priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


PQM

Dichiara improcedibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2017

Il Presidente



DEPOSITATA IN

